

Sentenza del Tribunale Civile di Roma, Sez. XII n. 6008/2016 pubbl. il 23/03/2016

*“Ciò posto, ferma restando l'adesione di questo Giudice alla a tutti nota recentissima pronunzia della Suprema Corte (sentenza n. 12408/2011) secondo la quale "la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psicofisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative, vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto ", ad avviso dello scrivente, in attesa del consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sul punto, appare consono liquidarsi il danno accertato sulla base delle tabelle elaborate da questo Tribunale, adottate, peraltro, anche da altri tribunali italiani, trattandosi di parametri desunti dalla media delle pronunce emesse dai giudice del Tribunale con maggior carico di affari e che tratta circa il 20% del contenzioso in materia di responsabilità civile.*

*Peraltro l'applicazione delle suddette tabelle non è stata neanche espressamente richiesta dalla stessa parte ricorrente.*

*Alla stregua di tali valori, applicando il consueto criterio tabellare in uso presso questo Tribunale per la quantificazione del danno biologico, tenuto conto dell'età del danneggiato (31 anni nella fattispecie) e della gravità dei postumi permanenti, si liquida la complessiva somma di euro 48.090,46, di cui euro 33.510,46 per invalidità permanente, euro 6.480,00 per incapacità temporanea assoluta (pari ad euro 108 per giorni sessanta), euro 4.860,00 per incapacità temporanea relativa al 75% (pari ad euro 81,00 per giorni sessanta) ed euro 3.240,00 per incapacità temporanea relativa al 50% (pari ad euro xxxx per giorni sessanta).*

*Con riferimento al danno morale, a seguito della recente pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite, n. 26972/08, deve ritenersi che nell'ambito del danno non patrimoniale, il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo determinati risponde ad esigenze prettamente descrittive, senza implicare il riconoscimento di distinte categoria di danno e che è, pertanto, compito del Giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio subito, individuandolo sulla base della ripercussioni negative sul valore-persona verificatesi, onde pervenite all'integrale ristoro del danno subito.*

*Come ribadito, inoltre, dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. per tutte Cass. nn. 8827 ed 8828 del 2003) tale voce di danno appare svincolata dalla riconducibilità del fatto ad una fattispecie penalmente rilevante anche sotto il profilo dell'elemento psicologico.*

*Occorre ricordare, infatti, che, a seguito delle affermazioni di cui alle sentenze ora menzionate, trattasi di una voce di danno destinata a ristorare non solo il pretium doloris derivante dalla commissione di un reato, ma anche ogni diverso pregiudizio ai valori della persona umana alla luce dei principi costituzionali.*

*Alla stregua di tali principi nella fattispecie concreta ritiene questo Giudice che, sulla base delle allegazioni, delle prove acquisite e delle risultanze della consulenza tecnica di ufficio espletata, la voce del danno non patrimoniale intesa quale "sofferenza soggettiva" non si possa ritenere adeguatamente risarcita con la sola applicazione dei valori monetari-tabellari sopra utilizzati, ma, procedendosi ad una adeguata personalizzazione, debba liquidarsi l'ulteriore somma di euro 15.000,00, a ristoro integrale del pregiudizio dallo stesso subito in occasione del sinistro per cui è causa.*

*Risultano, altresì, documentate spese mediche per un complessivo importo di euro 4.950,00.*

*Sull'importo sinora complessivamente liquidato a titolo di risarcimento del danno e di spese mediche documentate, pari ad euro 67.680,96, va calcolato il lucro cessante, conseguente alla mancata disponibilità dell'equivalente monetario del danno, per il periodo intercorso dalla data del fatto illecito (2010) alla presente decisione.*

*Tale voce di danno viene liquidata equitativamente (Cass. sez. un.1712/1995), utilizzando come base di calcolo il valore del capitale al tempo del fatto, rivalutato anno per anno secondo l'indice medio ISTAT del costo della vita ed applicando – in assenza di elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo della somma – un tasso pari al rendimento medio degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma. Per tale voce, dunque, si liquida l'ulteriore importo di euro 5.092,00".*